



2020/2129(INL)

25.11.2020

PARERE

della commissione per gli affari esteri

destinato alla commissione giuridica

recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il dovere di diligenza delle imprese e la responsabilità delle imprese (20202129(INL))

Relatore per parere (*): Raphaël Glucksmann

(Iniziativa – articolo 47 del regolamento)

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA_INL

SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. osserva che l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea prevede che l'Unione promuova e consolidi l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, quali tutelati dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"), al fine di garantire lo sviluppo sostenibile e la coerenza tra la sua azione esterna e le altre politiche; rileva che il Consiglio dell'Unione europea ha chiaramente riconosciuto che il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese in tutte le loro operazioni e nelle catene di approvvigionamento è indispensabile per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; riconosce inoltre che i cittadini europei chiedono sempre più che le imprese applichino una politica efficace di responsabilità sociale;
2. osserva che la globalizzazione crea opportunità di crescita e di sviluppo e ha aumentato le interdipendenze tra le società, per cui un numero crescente di prodotti deriva da complesse catene di approvvigionamento transnazionali e le decisioni adottate da imprese dell'Unione che hanno origine nel mercato interno o vi operano possono avere ripercussioni sui diritti umani, le libertà fondamentali e l'ambiente; rileva che, in quanto principale blocco commerciale al mondo, l'Unione dovrebbe guidare il dibattito globale sulla responsabilità delle imprese;
3. sottolinea che la democrazia, che protegge i diritti umani e le libertà fondamentali, è l'unica forma di governo compatibile con lo sviluppo sostenibile; mette in evidenza che la corruzione e la mancanza di trasparenza pregiudicano fortemente i diritti umani; invita la Commissione a includere sempre, nelle sue attività di politica esterna, compresi gli accordi commerciali e di investimento, disposizioni e discussioni sulla protezione dei diritti umani;
4. ricorda che in ogni economia di mercato le imprese sono guidate dalla motivazione di realizzare un profitto, vale a dire raggiungere una situazione nella quale i ricavi totali superano i costi totali; osserva, tuttavia, che le decisioni commerciali di alcune imprese potrebbero non prestare adeguata attenzione ai costi a lungo termine dei profitti realizzati a breve termine, ad esempio per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le norme ambientali, il che può avere ripercussioni sui diritti umani e l'ambiente nelle loro catene di approvvigionamento; sottolinea che le violazioni dei diritti umani si verificano spesso a livello della produzione primaria, in particolare nel rifornimento di materie prime e nella fabbricazione di prodotti, in un'ampia gamma di settori, in particolare nelle industrie estrattive e nel quadro di acquisizioni e progetti di sviluppo su larga scala nel settore agroalimentare, e si ripercuotono in particolare sulle popolazioni indigene, le comunità locali e i difensori dei diritti umani e dell'ambiente; sottolinea che il relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni ha recentemente rilevato che è essenziale rafforzare la regolamentazione delle imprese private;
5. è profondamente preoccupato per lo sfruttamento e il degrado persistenti degli esseri umani attraverso il lavoro forzato e pratiche simili alla schiavitù che interessano milioni

di persone e da cui, nel 2019, talune imprese, entità pubbliche o private o persone hanno tratto benefici; è particolarmente preoccupato per la situazione inaccettabile in cui, secondo le stime, si trovano 152 milioni di minori che lavorano, dei quali 72 milioni lo fanno in condizioni pericolose e molti dei quali sono costretti a lavorare mediante la violenza, il ricatto e altri mezzi illegali; sottolinea la responsabilità speciale delle imprese di proteggere in particolare i bambini e di prevenire qualsiasi forma di lavoro minorile;

6. osserva che i diritti fondamentali del lavoro, sociali ed economici sono sanciti in diversi trattati e convenzioni internazionali in materia di diritti umani, tra cui il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, le norme fondamentali del lavoro dell'OIL, la Carta sociale europea e la Carta; sottolinea che il diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego e a una remunerazione che assicuri ai lavoratori e alle loro famiglie un'esistenza conforme alla dignità umana sono diritti umani fondamentali sanciti dall'articolo 23 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; sottolinea tuttavia che l'inadeguatezza delle ispezioni statali sul lavoro, un diritto di ricorso limitato, gli orari di lavoro eccessivi, i salari da miseria, il divario retributivo di genere e altre forme di discriminazione continuano a destare seria preoccupazione in un numero crescente di paesi, in particolare nelle zone di trasformazione per l'esportazione;
7. sottolinea, in tale contesto, l'importanza della libertà di espressione, della libertà di associazione e della libertà di riunione pacifica, compresi il diritto di costituire un sindacato e di aderirvi, il diritto alla contrattazione e all'azione collettive, nonché il diritto a una remunerazione equa e a condizioni di lavoro dignitose, in particolare alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
8. sottolinea che il diritto a un ricorso effettivo e il diritto a un giudice imparziale sono diritti umani fondamentali sanciti dall'articolo 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 2, paragrafo 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, dagli articoli 6 e 13 della CEDU e dall'articolo 47 della Carta; sottolinea che l'Unione, nel quadro del suo impegno a promuovere, proteggere e far applicare i diritti umani in tutto il mondo, dovrebbe contribuire a sostenere i diritti delle vittime di violazioni e abusi dei diritti umani connessi alle imprese che costituiscono un reato in paesi terzi, in linea con le direttive 2011/36/UE¹ e 2012/29/UE² del Parlamento europeo e del Consiglio; suggerisce che le autorità giudiziarie dovrebbero essere in grado di dare seguito a una denuncia presentata da terzi attraverso canali sicuri e accessibili, senza rischi di rappresaglie;
9. sottolinea che i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani mettono in evidenza il dovere di protezione degli Stati contro le violazioni dei diritti umani nei loro territori, nelle loro giurisdizioni o in entrambi ad opera di terzi, comprese le imprese; deplora che alcuni Stati non abbiano rispettato i loro obblighi in materia di diritti umani; sottolinea altresì che le imprese hanno la responsabilità di rispettare i diritti umani

¹ Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

² Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

ovunque esercitino le loro attività e di rimediare agli effetti negativi sui diritti umani cui sono connesse, anche mettendo a disposizione mezzi di ricorso per le vittime;

10. sottolinea che gli orientamenti dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali e la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese descrivono più approfonditamente in che modo le imprese possono evitare e contrastare gli effetti negativi relativi ai diritti dei lavoratori, ai diritti umani, all'ambiente, alla corruzione, ai diritti dei consumatori e al governo societario che possono essere associati alle loro operazioni, alle loro catene di approvvigionamento e ad altre relazioni commerciali; è del parere che la legislazione dell'Unione debba evolversi in modo graduale e costruttivo basandosi sui principi guida delle Nazioni Unite e su detti orientamenti; ricorda che i settori ad alto rischio richiederanno procedure e obblighi specifici per orientamenti settoriali specifici, in linea con l'approccio dell'OCSE, e chiede che sia fornita un'assistenza tecnica specifica alle imprese dell'Unione, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), affinché possano rispettare i requisiti di dovuta diligenza;
11. esprime il proprio sostegno alla risoluzione dell'UNHRC del 2014 che istituisce un gruppo di lavoro intergovernativo aperto incaricato di elaborare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per le società transnazionali e altre imprese al fine di regolamentare le loro attività nell'ambito del diritto internazionale in materia di diritti umani; accoglie con favore l'annuncio del 2 ottobre 2020 del commissario per il commercio Valdis Dombrovskis secondo cui l'Unione si impegnerà nuovamente nel processo; sottolinea l'importanza di una partecipazione proattiva e significativa della Commissione e degli Stati membri al processo, ricordando l'impegno dell'Unione a favore di soluzioni multilaterali ai problemi comuni;
12. osserva che le successive relazioni speciali delle Nazioni Unite sugli obblighi in materia di diritti umani, in particolare il diritto a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile, hanno riconosciuto il legame diretto tra il pieno godimento dei diritti umani e la biodiversità, chiarendo che la perdita e il degrado della biodiversità compromettono i diritti delle persone alla vita, alla salute, all'alimentazione e all'acqua; osserva che gli Stati membri sono parti della convenzione sulla diversità biologica;
13. sottolinea che la corruzione nell'ambito dei procedimenti giudiziari può avere un effetto devastante sulla lecita amministrazione della giustizia e sull'integrità giudiziaria, oltre a violare intrinsecamente il diritto umano a un giudice imparziale, il diritto a un giusto processo e il diritto della vittima a un ricorso effettivo; sottolinea che la corruzione può portare a casi di violazione sistematica dei diritti umani nel contesto imprenditoriale, ad esempio impedendo agli individui di accedere a beni e servizi che gli Stati sono tenuti a fornire onde rispettare i loro obblighi in materia di diritti umani o aumentando il prezzo di tali beni e servizi, incoraggiando un'acquisizione o un'appropriazione indebita di terre da parte delle imprese, facilitando il riciclaggio di denaro o rilasciando licenze o concessioni illecite alle imprese del settore estrattivo;
14. si compiace degli sforzi compiuti da varie imprese dell'Unione, in particolare le PMI, per mettere in atto procedure di dovuta diligenza e applicare politiche in materia di responsabilità delle imprese al fine di rispettare diritti umani; plaude a tali maggiori sforzi e alle diverse politiche e leggi in vigore negli Stati membri per incoraggiare o

imporre la dovuta diligenza; riconosce che alcuni settori hanno già messo in atto programmi, norme e sistemi di certificazione per adempiere agli obblighi in materia di diritti umani nelle catene di approvvigionamento e contribuire a informare i consumatori, che prendono le loro decisioni di acquisto sulla base della responsabilità sociale delle imprese e dei criteri di sostenibilità; osserva tuttavia che, benché la situazione dei diritti umani di alcuni lavoratori sia migliorata, rimane ancora molto da fare, dal momento che solo il 37 % delle imprese esercita attualmente il dovere di diligenza nelle proprie catene di approvvigionamento e solo il 16 % lo fa sull'intera catena di approvvigionamento; sottolinea che le politiche attuali non sempre hanno conseguito l'obiettivo della protezione contro gli abusi e le violazioni connessi alle imprese e della loro prevenzione; invita la Commissione a presentare una proposta legislativa per colmare tale lacuna;

15. osserva che l'OCSE ha dimostrato che le imprese che hanno adottato misure proattive per far fronte ai rischi legati alla crisi della COVID-19 in modo da attenuare gli impatti negativi sui lavoratori e sulle catene di approvvigionamento sviluppano un valore e una resilienza a più lungo termine, migliorando la loro redditività nel breve termine e le prospettive di ripresa nel medio e lungo termine;
16. osserva che diversi gruppi di parti interessate, imprese, società e investitori chiedono una legislazione vincolante sul dovere di diligenza in materia di diritti umani a livello dell'Unione, al fine di armonizzare le norme in seno al mercato interno e di garantire parità di condizioni a livello globale e una maggiore certezza giuridica e commerciale; sottolinea che qualsiasi requisito normativo deve essere sufficientemente chiaro per consentire alle imprese di conformarvisi; invita la Commissione a effettuare una valutazione d'impatto approfondita ai fini di un'analisi dettagliata e di un controllo dell'adeguatezza dei costi e degli obblighi aggiuntivi e del loro impatto sulle imprese dell'Unione risultanti dalle norme relative al dovere di diligenza, in particolare per quanto riguarda le PMI, e successivamente, insieme agli Stati membri, a fornire loro un sostegno supplementare nell'attuazione degli orientamenti sul dovere di diligenza e delle norme e regolamentazioni pertinenti, in particolare attraverso l'elaborazione di orientamenti settoriali per le imprese da parte della Commissione, con la partecipazione attiva e significativa degli organi e degli organismi dell'Unione, delle organizzazioni internazionali pertinenti nonché della società civile, dei sindacati, dei lavoratori, delle comunità, delle imprese, dei difensori dei diritti umani e dell'ambiente e delle popolazioni indigene;
17. sottolinea l'importanza di esigere che le imprese dei paesi terzi che operano nell'Unione rispettino le norme dell'Unione in materia di dovuta diligenza; chiede inoltre misure complementari quali il divieto di importazione di prodotti legati a gravi violazioni dei diritti umani come il lavoro forzato o il lavoro minorile; chiede, a tal fine, di rafforzare la tracciabilità della catena di approvvigionamento, sulla base delle norme di origine del codice doganale dell'Unione istituito dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³;
18. invita la Commissione a proporre una legislazione che preveda un dovere di diligenza obbligatorio in materia di diritti umani e ambiente per le imprese dell'Unione, le

³ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

imprese domiciliate o le imprese di paesi terzi che operano nel mercato interno, imponendo l'obbligo giuridico di identificare, cessare, prevenire e attenuare gli effetti negativi lungo le loro catene di approvvigionamento e istituendo meccanismi efficaci di monitoraggio ed esecuzione; ricorda che gli obblighi di dovuta diligenza dovrebbero mirare a fornire mezzi di ricorso efficaci alle vittime di violazioni dei diritti umani, compresi i diritti del lavoro, e delle norme ambientali, in modo adeguato, anche attraverso miglioramenti nel rispetto di tali diritti e norme;

19. ricorda la necessità di un quadro giuridico unico armonizzato a livello dell'Unione per garantire la coerenza delle politiche e condizioni di parità per gli operatori con sede nell'Unione e sottolinea l'importanza di obbligare le imprese dell'Unione e i loro concorrenti in tutto il mondo a rispettare le stesse norme, al fine di non porre le imprese responsabili in una situazione di svantaggio competitivo; ricorda a tal fine l'importanza che la politica dell'Unione in materia di diritti umani e i requisiti di dovuta diligenza siano pienamente presi in considerazione nella conduzione della politica commerciale dell'Unione, anche in relazione alla ratifica di accordi commerciali e di investimento; mette in evidenza al riguardo il ruolo delle delegazioni dell'Unione nel loro impegno con il settore imprenditoriale e con tutte le altre pertinenti parti interessate nei paesi terzi nell'attuazione dei requisiti e delle norme dell'Unione in materia di dovuta diligenza;
20. raccomanda che il dovere di diligenza, come richiesto dalla legislazione dell'Unione, sia esteso agli effetti negativi potenziali o reali e alle violazioni che un'impresa ha causato o con cui può essere collegata lungo tutta la sua catena di approvvigionamento;
21. raccomanda che la legislazione dell'Unione riguardi tutte le imprese e tutti i settori, comprese le imprese statali; raccomanda che i futuri requisiti vincolanti dell'Unione in materia di dovuta diligenza seguano un approccio proporzionato, che tenga conto del rischio per i diritti umani, sulla base di elementi quali il settore di attività, le dimensioni dell'impresa e il contesto delle sue operazioni nella sua catena di approvvigionamento; chiede che siano previste esenzioni speciali per le PMI al fine di evitare oneri amministrativi e normativi sproporzionati per tali piccole imprese;
22. riconosce che anche le istituzioni finanziarie hanno un impatto sui diritti umani e sull'ambiente a livello mondiale attraverso le loro decisioni e attività di investimento; raccomanda pertanto che le istituzioni finanziarie, comprese la Banca europea per gli investimenti e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, siano soggette ai futuri obblighi di dovuta diligenza;

Ambito di applicazione dei diritti umani

23. raccomanda che gli obblighi di dovuta diligenza si applichino a tutti gli abusi dei diritti umani connessi alle imprese; sottolinea che tutti i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e interconnessi e dovrebbero essere promossi e rispettati in modo giusto, equo e non discriminatorio;
24. raccomanda che la legislazione dell'Unione in materia di dovuta diligenza per il mercato interno imponga alle imprese di identificare gli effetti delle loro attività e di porvi rimedio per garantire il pieno rispetto di tutti i diritti umani riconosciuti a livello internazionale, compresi, come minimo, quelli contemplati dalla Dichiarazione

universale dei diritti dell'uomo, dai nove principali trattati internazionali in materia di diritti umani, dalla dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro e da tutte le convenzioni fondamentali dell'OIL, compresa la convenzione relativa alle popolazioni indigene e tribali, nonché dalla Carta sociale europea e dalla CEDU, che sono vincolanti per gli Stati membri del Consiglio d'Europa e vincolano anche gli Stati membri in conseguenza del diritto dell'Unione e delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri;

25. osserva che la Carta si applica a tutta la legislazione dell'Unione e alle autorità nazionali in sede di attuazione del diritto dell'Unione sia nell'Unione che nei paesi terzi;
26. rileva che i diritti umani dei gruppi vulnerabili a rischio di marginalizzazione risentono in modo sproporzionato delle attività delle imprese; sottolinea, a tale proposito, che tutti i diritti garantiti ai gruppi maggiormente colpiti a norma del diritto locale, nazionale o internazionale devono essere coperti, come disposto dall'articolo 5 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni;
27. chiede, al riguardo, che la Commissione effettui un esame approfondito delle imprese con sede nello Xinjiang che esportano prodotti nell'Unione al fine di individuare potenziali violazioni dei diritti umani, in particolare legate alla repressione degli uiguri;
28. ricorda che il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani ha messo in evidenza l'impatto differenziato e sproporzionato delle attività delle imprese sulle donne e sulle ragazze e ha affermato che l'esercizio del dovere di diligenza in materia di diritti umani dovrebbe riguardare sia gli effetti reali che quelli potenziali sui diritti delle donne;
29. rammenta che il relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani e l'ambiente ha affermato che il diritto alla vita, alla salute, all'alimentazione, all'acqua e allo sviluppo, nonché il diritto a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile, sono fondamentali per il pieno godimento dei diritti umani; osserva che il relatore speciale ha altresì sottolineato che la perdita di biodiversità compromette il pieno godimento dei diritti umani e che gli Stati dovrebbero regolamentare i danni alla biodiversità causati da attori privati e agenzie governative; sottolinea che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto, nella sua risoluzione 64/292, il diritto all'acqua potabile sicura e pulita e ai servizi igienico-sanitari quale diritto umano; raccomanda che tali diritti siano tutelati da qualsiasi eventuale legislazione;
30. osserva che l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite hanno dichiarato che i cambiamenti climatici incidono negativamente sul pieno ed effettivo esercizio dei diritti umani; sottolinea che gli Stati hanno l'obbligo di rispettare i diritti umani nel far fronte alle conseguenze negative dei cambiamenti climatici; ribadisce che qualsiasi legislazione in materia di dovuta diligenza delle imprese deve essere in linea con l'accordo di Parigi;
31. rileva che alcune società sfruttano le risorse naturali in una maniera che non solo costituisce un'importante sfida in termini di sostenibilità e causa degrado ambientale, ma comporta anche gravi ripercussioni negative sui diritti sociali, economici, culturali, civili e politici delle comunità locali, interessando in particolare i popoli indigeni e le minoranze; sottolinea che tali pratiche commerciali violano il diritto dei popoli

all'autodeterminazione e il principio di sovranità permanente, controllo sulle proprie risorse naturali, nonché di accesso alle medesime, sancito dalla risoluzione n. 1803 (XVII) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite; raccomanda che la futura legislazione imponga agli Stati membri di regolamentare l'attività delle imprese conformemente al loro impegno a rispettare i principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, compresi i principi fondamentali di uguaglianza, non discriminazione e autodeterminazione dei popoli;

32. rileva che la corruzione sistemica viola i principi di trasparenza, responsabilità e non discriminazione e comporta gravi conseguenze per l'effettivo godimento dei diritti umani; ricorda che la convenzione dell'OSCE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione impongono agli Stati membri di attuare pratiche efficaci volte a prevenire la corruzione; sottolinea che le disposizioni di detta convenzione delle Nazioni Unite dovrebbero essere parte integrante degli obblighi di dovuta diligenza fissati dalla legislazione;
33. osserva che alcune imprese sono accusate di trarre profitto da crimini di guerra e crimini contro l'umanità, e persino di esserne complici, a causa della loro attività o di quella dei loro partner commerciali in zone interessate da conflitti o delle loro relazioni commerciali con attori statali e non statali coinvolti in conflitti a livello globale; raccomanda di estendere l'ambito di applicazione della legislazione in materia di dovuta diligenza alle violazioni gravi del diritto penale internazionale e del diritto internazionale umanitario per le quali le imprese sono direttamente responsabili, al fine di prevenire rischi sostanziali di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale; sottolinea la necessità di rafforzare la dovuta diligenza per le imprese che hanno o stanno pianificando di avere attività o relazioni commerciali in zone interessate da conflitti; invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare attentamente le imprese che operano nel mercato interno e quelle beneficiarie di fondi dell'Unione che figurano nelle relazioni delle Nazioni Unite o nelle banche dati sulle attività commerciali concernenti situazioni di interesse internazionale, in particolare i territori annessi o occupati, e chiede alla Commissione di elaborare uno studio a tale riguardo; raccomanda che la futura legislazione dell'Unione imponga alle imprese di rispettare le convenzioni di Ginevra e i due protocolli aggiuntivi, come chiarito dai principi guida delle Nazioni Unite, dai regolamenti dell'Aia e dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale;

Raccomandazioni principali

Procedura e obblighi relativi al dovere di diligenza

34. raccomanda che i requisiti relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente cui sono soggette le imprese si fondino sul principio della responsabilità delle imprese in materia di rispetto dei diritti umani quale stabilito dai principi guida delle Nazioni Unite; è del parere che le imprese non dovrebbero violare i diritti umani bensì garantire che tali diritti siano rispettati e dovrebbero porre rimedio agli effetti negativi sui diritti umani con i quali sono collegate, il che significa, in pratica, che dovrebbero applicare una politica integrata e una procedura di dovuta diligenza in materia di diritti umani, nonché misure adeguate per facilitare l'accesso a mezzi di ricorso efficaci per gli

abusi dei diritti umani connessi alle imprese, senza rischi di ritorsioni; ritiene che tali mezzi di ricorso dovrebbero tenere conto della prospettiva di genere;

35. ritiene che le imprese abbiano la responsabilità di garantire che le loro attività e pratiche di acquisto non compromettano la protezione dei diritti umani e ambientali; ribadisce che le imprese non devono promuovere, incoraggiare, occultare politiche e attività che possano dare luogo a violazioni dei diritti umani, né in alcun modo parteciparvi o contribuirvi; sottolinea che esse devono fare quanto possibile, nei limiti delle loro capacità, per identificare, far cessare, prevenire, attenuare e monitorare gli effetti negativi e porvi rimedio; ricorda che la dovuta diligenza è un processo continuo, preventivo e basato sul rischio;
36. sottolinea che l'impatto sui diritti umani può essere specifico per taluni titolari di diritti e gruppi vulnerabili a causa di fattori interconnessi quali il genere, l'età, l'origine etnica, la religione, l'orientamento sessuale, la disabilità, lo status sociale e occupazionale, la partecipazione sindacale, lo status di migrante o di rifugiato, l'appartenenza a una popolazione indigena, l'esposizione a conflitti o violenze o altri; raccomanda di trattare la parità di genere come una questione trasversale, garantendo che le imprese tengano conto del potenziale impatto differenziato delle loro attività, come raccomandato dal gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani nei suoi orientamenti in materia di genere relativi ai principi guida delle Nazioni Unite; sottolinea che ciò deve riflettersi nelle procedure di dovuta diligenza, anche nella fase di valutazione dell'impatto sui diritti umani e nelle procedure di ricorso;
37. ribadisce che l'ambito di applicazione degli obblighi di dovuta diligenza deve basarsi sul rischio di violazioni ed essere specifico per il paese, compresa un'analisi del contesto regionale e locale dei diritti umani, e il settore di attività; rammenta che, secondo i principi guida delle Nazioni Unite, nel valutare la gravità dell'impatto delle imprese sui diritti umani dovrebbero essere presi in considerazione tre fattori: la portata dell'impatto, l'ambito dell'impatto e la sua eventuale irreversibilità;

Trasparenza, rendicontazione, monitoraggio e valutazione in riferimento a parametri relativi ai diritti umani

38. osserva che i rischi per i diritti umani e le violazioni di tali diritti dipendono dal contesto e che, per valutare accuratamente i rischi e prevenire e attenuare le violazioni dei diritti umani e porvi rimedio, le imprese dovrebbero basarsi su una cooperazione significativa con le comunità e i titolari dei diritti interessati nonché su fonti esperte affidabili e indipendenti, per le quali la trasparenza è fondamentale; sottolinea, a tale proposito, il ruolo chiave delle istituzioni nazionali per i diritti umani, dei sindacati, delle ONG, degli organi di vigilanza sui diritti umani, quali le Nazioni Unite, l'OIL e il Consiglio d'Europa, dei meccanismi di vigilanza dell'OSCE e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, quali fonti di informazione e comunicazione pertinenti; propone che la legislazione dell'Unione faciliti lo sviluppo di metodologie complete e coerenti per misurare l'impatto sui diritti umani, sull'ambiente e sui cambiamenti climatici sulla base dei vigenti quadri guida internazionali (in particolare i principi guida delle Nazioni Unite, gli orientamenti dell'OCSE, le agenzie internazionali specializzate e gli strumenti della società civile) e della tassonomia della finanza sostenibile dell'Unione;

39. osserva che per valutare i rischi per i diritti umani, le violazioni e gli impatti ambientali è essenziale un monitoraggio indipendente degli effetti sui diritti umani e sull'ambiente e delle condizioni di lavoro nelle catene di approvvigionamento, che coinvolga pienamente le parti interessate, compresi i lavoratori, i sindacati, i difensori dei diritti umani e le comunità interessate; sottolinea che alcuni gruppi possono incontrare ostacoli specifici al pieno coinvolgimento e alla piena partecipazione; ricorda che le imprese dovrebbero far fronte a tali ostacoli e garantire la partecipazione sicura dei titolari dei diritti senza timore di rappresaglie;
40. osserva che il dovere di diligenza comporta altresì la necessità di misurare l'efficacia dei processi e delle misure adottate attraverso audizioni adeguate e di comunicare i risultati, anche elaborando periodicamente relazioni pubbliche di valutazione sulle procedure di dovuta diligenza delle imprese e i loro risultati in un formato standardizzato, basato su un quadro di comunicazione adeguato e coerente; raccomanda che le relazioni siano facilmente accessibili e disponibili, in particolare per le persone interessate e potenzialmente interessate; afferma che gli obblighi di comunicazione dovrebbero tenere conto della politica di concorrenza e del legittimo interesse a proteggere il know-how interno delle imprese e non dovrebbero comportare ostacoli sproporzionati o un onere finanziario per le imprese;
41. sottolinea che il processo di tracciamento, monitoraggio e valutazione deve incentrarsi sulla trasparenza, che deve costituirne il principio fondante, e che la partecipazione esterna, il controllo e la verifica costituiscono elementi fondamentali di un dovere di diligenza solido e significativo in materia di diritti umani per le imprese e della relativa valutazione; chiede che la legislazione dell'Unione in materia di dovuta diligenza imponga un controllo periodico del rispetto delle procedure e la pubblicazione di elenchi di imprese che rientrano nel suo ambito di applicazione, compreso il diritto di ricorso per le imprese interessate, la pubblicazione delle relazioni sul dovere di diligenza e delle relazioni di valutazione mediante archivi pubblici online; ritiene che tali relazioni dovrebbero essere accessibili su un'unica piattaforma centralizzata;
42. è del parere che la trasparenza dovrebbe basarsi sul diritto di sapere chi sono i soggetti che subiscono le conseguenze delle attività commerciali, compresi, tra l'altro, i lavoratori, i sindacati, la società civile e le organizzazioni femminili, i difensori dei diritti umani, le comunità delle popolazioni indigene e i consumatori; sottolinea che le informazioni devono essere messe a disposizione delle parti interessate in modo completo, tempestivo e onesto;

Dialogo con le parti interessate e i titolari dei diritti

43. osserva che i titolari dei diritti principalmente interessati da violazioni dei diritti umani connesse alle imprese spesso non dispongono di un accesso adeguato alle informazioni sui loro diritti e sul modo in cui vengono attuati nei sistemi legislativi nazionali e hanno difficoltà ad accedere alle agenzie e alle organizzazioni statali incaricate della protezione e dell'applicazione dei loro diritti; raccomanda che la legislazione incoraggi le imprese a dialogare con tutte le parti interessate, con i loro rappresentanti, compresi i rappresentanti dei popoli indigeni, degli agricoltori e dei lavoratori in tutte le fasi del processo di dovuta diligenza, dallo sviluppo fino al monitoraggio e alla valutazione, in modo tempestivo e opportuno;

Tutela degli informatori, dei difensori dei diritti umani e dell'ambiente e degli avvocati

44. propone che le imprese istituiscano meccanismi efficaci di allerta; ritiene che ricorrendo a tali meccanismi tutte le parti interessate, compresi i sindacati, i consumatori, i giornalisti, le organizzazioni della società civile, gli avvocati, i difensori dei diritti umani e dell'ambiente, o i cittadini, dovrebbero essere in grado di avvertire l'impresa circa gli effetti negativi e delle violazioni dei diritti umani; invita la Commissione a consultare il mediatore europeo sulle misure di accompagnamento necessarie per sostenere tale ruolo;
45. sottolinea che le procedure di divulgazione e reclamo devono garantire la tutela dell'anonimato, della sicurezza e dell'integrità fisica e giuridica degli informatori, in linea con la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴;
46. deplora il forte aumento degli attacchi contro i difensori dei diritti umani e dell'ambiente e rileva che solo nel 2019 sono stati perpetrati 572 attacchi, alcuni dei quali hanno causato la morte o gravi danni alla salute di attivisti ambientali; sottolinea che l'articolo 12 della dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani impone agli Stati il dovere di garantire la protezione di tutti contro la violenza, le minacce, le ritorsioni, le discriminazioni o qualsiasi altra azione arbitraria conseguente al legittimo diritto di promuovere i diritti umani; raccomanda che la Commissione esamini la possibilità di istituire un meccanismo di protezione in conformità della direttiva (UE) 2019/1937 e della dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani, al fine di proteggere le parti interessate e gli avvocati che rappresentano i ricorrenti da procedimenti giudiziari, intimidazioni e tentativi di mettere a tacere le loro denunce e di dissuaderli dal ricorrere alla giustizia;

Diritto a un ricorso effettivo e alla parità di accesso alla giustizia

47. osserva che il diritto a un ricorso effettivo è un diritto umano riconosciuto a livello internazionale, sancito dall'articolo 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 2, paragrafo 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dagli articoli 6 e 13 della CEDU, nonché un diritto fondamentale dell'Unione (articolo 47 della Carta); sottolinea che, come ricordato dai principi guida delle Nazioni Unite, gli Stati e non le imprese hanno il dovere di garantire, attraverso mezzi giudiziari, amministrativi, legislativi o altri mezzi appropriati, che le persone che sono vittime di violazioni dei diritti umani connesse alle imprese per le quali le imprese siano responsabili abbiano accesso a un ricorso effettivo; raccomanda pertanto che la legislazione imponga agli Stati di garantire che le vittime di violazioni connesse alle imprese ottengano una riparazione e che il danno subito sia risarcito; sottolinea che la riparazione dovrebbe essere assicurata dagli operatori che hanno causato o contribuito al danno, a meno che non possano dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza e di aver adottato tutte le misure ragionevoli, date le circostanze, per prevenire il danno; raccomanda che la legislazione contenga un riferimento specifico a tale obbligo in linea i principi fondamentali e le linee guida delle Nazioni Unite concernenti il diritto al ricorso e al risarcimento delle vittime di palesi violazioni del diritto internazionale dei

⁴ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (*GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17*).

diritti umani e di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario;

48. sottolinea che, nel quadro della dovuta diligenza derivante dalla responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani e l'ambiente, le società devono mettere in atto processi che consentano di rimediare efficacemente agli effetti negativi sui diritti umani e l'ambiente da esse provocati o ai quali esse contribuiscono, sulla base di parametri definiti di comune accordo; raccomanda pertanto che i meccanismi di reclamo a livello operativo siano legittimi, accessibili, prevedibili, equi, trasparenti e compatibili con i diritti, basati sull'impegno e sul dialogo e su una fonte di apprendimento continuo, come stabilito nel principio guida delle Nazioni Unite n. 31; sottolinea che tali meccanismi non dovrebbero mai essere utilizzati per ostacolare l'accesso alla giustizia attraverso meccanismi di reclamo giudiziali o extragiudiziali statali e che l'esercizio della dovuta diligenza non dovrebbe di per sé esimere le imprese dalla responsabilità per aver causato o contribuito a violazioni dei diritti umani;
49. ribadisce che i limiti temporali e l'accesso alle prove nonché la disuguaglianza di genere, le vulnerabilità e l'emarginazione, possono rappresentare notevoli ostacoli pratici e procedurali per le vittime di violazioni dei diritti umani in paesi terzi, ostacolando il loro accesso a mezzi di ricorso efficaci; osserva che occorre garantire che le donne beneficino equamente dei mezzi di ricorso previsti per i titolari dei diritti; raccomanda che qualsiasi legislazione faciliti un accesso adeguato ai mezzi di ricorso per le vittime, il che significa che, una volta che il ricorrente ha avviato un procedimento, l'impresa che risponde dovrebbe dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi di diligenza e che i danni e le violazioni eventuali non sono il risultato di una mancanza di dovuta diligenza;
50. evidenzia l'importanza di un accesso effettivo ai mezzi di ricorso per le persone in situazioni di vulnerabilità, come sancito dall'articolo 13 della convenzione sui diritti delle persone con disabilità; ricorda che l'articolo 47 della Carta impone agli Stati membri di fornire assistenza legale a coloro che non dispongono di risorse sufficienti, nella misura in cui tale aiuto sia necessario a garantire un accesso effettivo alla giustizia;
51. raccomanda che la legislazione fornisca orientamenti sugli elementi di un meccanismo operativo di reclamo efficace, giusto ed equo, al fine di definire le misure appropriate di prevenzione, anche fornendo un accesso adeguato ai mezzi di ricorso; sottolinea che è necessario chiarire l'ambito di applicazione preciso della sfera di competenza delle autorità giurisdizionali degli Stati membri in materia di ricorso;
52. sottolinea che, se la dovuta diligenza viene attuata in modo completo, le imprese trarranno vantaggio nel lungo termine da una migliore condotta aziendale incentrata sulla prevenzione anziché sulla riparazione dei danni;
53. raccomanda che il sostegno della Commissione in relazione allo Stato di diritto, alla buona governance e all'accesso alla giustizia nei paesi terzi dia, ove opportuno, la priorità al rafforzamento delle capacità delle autorità locali nei settori contemplati dalla futura legislazione;

Applicazione, responsabilità civile e penale

54. sottolinea che qualsiasi legislazione in materia di dovuta diligenza deve essere adeguatamente monitorata e applicata dalle autorità amministrative e giudiziarie nazionali competenti nonché dagli organi e organismi dell'Unione dotati di risorse, competenze, compiti e poteri adeguati, compreso il potere di condurre indagini, conformemente alle rispettive competenze; sottolinea che la Commissione dovrebbe pubblicare orientamenti su misure coercitive efficaci a livello degli Stati membri, elaborare un piano d'azione dell'Unione su imprese e diritti umani e lavorare allo sviluppo di strumenti e materiale di formazione sulla dovuta diligenza in materia di diritti umani per le istituzioni dell'Unione e nazionali nonché le delegazioni dell'Unione, che dovrebbero dialogare con le imprese e le parti interessate nei paesi terzi, nonché con le autorità dei paesi terzi per sensibilizzare, condividere gli strumenti e promuovere una legislazione analoga nei paesi ospitanti;
55. raccomanda che la legislazione dell'Unione in materia di dovuta diligenza imponga agli Stati membri di prevedere conseguenze giuridiche effettive, proporzionate e dissuasive, comprese sanzioni, sulla base della gravità delle violazioni degli obblighi di dovuta diligenza; sottolinea che la mediazione può costituire uno strumento efficace e rapido per far rispettare gli obblighi di dovuta diligenza; raccomanda che il regime sanzionatorio dell'Unione preveda l'esclusione delle imprese inadempienti dagli appalti pubblici e dai finanziamenti pubblici;
56. si compiace dell'annuncio che la proposta della Commissione comprenderà un regime di responsabilità e raccomanda che la futura legislazione includa disposizioni sulla responsabilità congiunta delle imprese per violazioni dei diritti umani e danni all'ambiente, direttamente connessi ai loro prodotti, servizi o operazioni, a meno che le imprese non abbiano agito con la dovuta diligenza e adottato tutte le misure ragionevoli che avrebbero potuto evitare il danno; sottolinea che il diritto penale e la giustizia penale sono mezzi indispensabili per proteggere i diritti umani da gravi violazioni; invita pertanto la Commissione a valutare la possibilità di includere ulteriori tipi di responsabilità, compresa la responsabilità penale, per le violazioni più gravi.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

Approvazione	19.11.2020
Esito della votazione finale	+: 57 -: 3 0: 8
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Kinga Gál, Giorgos Georgiou, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Sandra Kalniete, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Assita Kanko
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Heidi Hautala, Karin Karlsbro, Ivan Štefanec, Miguel Urbán Crespo

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

57	+
ECR	Anna Fotyga, Assita Kanko, Jacek Saryusz-Wolski, Witold Jan Waszczykowski
GUE/NGL	Manu Pineda, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz
NI	Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi
PPE	Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Radosław Sikorski, Ivan Štefanec, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko
RENEW	Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos
S&D	Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Claudiu Manda, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev
VERTS/ALE	Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel, Salima Yenbou

3	-
ECR	Hermann Tertsch, Charlie Weimers
NI	Kostas Papadakis

8	0
GUE/NGL	Giorgos Georgiou
ID	Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky
PPE	Michael Gahler, Kinga Gál

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti